ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " 1 "

Protocollo numero: ***5695 / 2019***
Data registrazione: ***05/09/2019***

Tipo Protocollo: ***USCITA***
Documento protocollato: ***direttive_vigilanza_19_20-job_905.pdf***
IPA/AOO: ***istsc_mnic825008***

Oggetto: ***Varie: DIRETTIVE DEL DS SULLA VIGILANZA AGLI ALUNNI***

Destinatario:
AI DOCENTI
PERSONALE A.T.A.

Ufficio/Assegnatario:
MANTOVANI PATRIZIA (UFFICIO DIRIGENTE)

Protocollato in:
2377 - DIRETTIVE E REGOLAMENTI
Titolo: ***1 - AFFARI GENERALI***
Classe: ***1 - Organizzazione interna***
Sottoclasse: ***l - Varie***

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Istituto Comprensivo 1 "Margherita Hack"
Viale Stelvio Zonta,8 - 46029 Suzzara (MN) Italia Tel.+39 0376 531015 Fax +39 0376 507826
e - mail (PEC):mnic825008@pec.istruzione.iT (PEO): mnic825008@istruzione.it
sito internet: https://www.is1suzzara.edu.it/ C.F. 91005270201- C.M. MNIC825008
IBAN bancario: IT69 R056 9658 0100 0001 0000 X86 Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFR83O

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**.
La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi degli edifici sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.(CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCHE.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.
In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree degli edifici interne e/o esterne, destinate all'intervallo/ricreazione,secondo quanto segue:
1)**Scuola primaria**: la vigilanza sarà a carico dei docenti impegnati nell'ora antecedente o successiva alla ricreazione, secondo quanto previsto dal quadro orario e secondo l'articolazione degli spazi individuati per l'intervallo, interni ed esterni. Vanno impediti i comportamenti che creano seri rischi per l'incolumità degli alunni quali: corse nei corridoi e negli spazi comuni,utilizzo di palloni se non nell'ambito delle attività motorie, utilizzo di spazi nascosti che possano costituire nascondigli non direttamente controllabili dai docenti.

2)**Scuola secondaria**: la vigilanza sarà a carico dei docenti individuati nel quadro dei turni di assistenza settimanale**. Quando sono previste assenze dei docenti, nei giorni in cui è disposto il turno di vigilanza, il docente interessato deve comunicare al responsabile di plesso, l'impossibilità di assolvere a tale compito, al fine di predisporre la sostituzione.**
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire

in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.
Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca. I collaboratori scolastici, individuati per tale funzione,accompagneranno gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria, allo scuolabus.

6. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DOPO-MENSA.
La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico. La vigilanza va intesa anche nel controllo dei comportamenti che possano causare danni agli oggetti, alle attrezzature(termoconvettori), agli arredi dello spazio della mensa. L'intervallo fra la conclusione del consumo del pasto e l'inizio delle lezioni pomeridiane, richiede particolare attenzione e vigilanza per la fase della giornata in cui si colloca. Lo spazio del dopo mensa è infatti quello che risulta più a rischio infortuni come documentato agli atti della scuola.

7. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"
La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA FUORI SEDE E VICEVERSA.
Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione Fisica, coadiuvato, nell'accompagnamento della scolaresca, da un collaboratore scolastico quando possibile.

9. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' DI LABORATORIO
Tutti i docenti sono responsabili del comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, tale responsabilità si estende anche alle attività svolte nei laboratori. In particolare,durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli alunni facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti pericolosi e non salvino in cartelle o sul desktop, immagini lesive per la comunità scolastica. Pertanto è necessario che il docente si accerti che gli strumenti siano lasciati idonei, al fine di consentire agli altri utenti, di accedere senza rischi relativi al funzionamento ed altro. Un utilizzo inadeguato del laboratorio di informatica e il riscontro di un uso illegittimo della rete, comporterà l'interdizione dal laboratorio per le classi riconosciute responsabili. Si ricorda altresì che non è consentito l'accesso degli alunni al laboratorio di informatica, senza la presenza di un adulto.

10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).
In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di

servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Mantovani

NORME

CCNL 2002-05 (24 LUGLIO 2003) ART. 27	**Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**
CCNL 24.7.2003 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A).	**La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici**, come previsto dal CCNL 24.7.2003 **Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.** **Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente**, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). **Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.**
CODICE CIVILE ART. 2047	**In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto**
CODICE CIVILE ART. 2048	**I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza**. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
CORTE DI CASSAZIONE, sez III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N.2839	**L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto**, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento
CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623	**L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per

	l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
CORTE DI CASSAZIONE - Sent. 23/06/1993 n. 6937	*Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto* In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, **il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi**
TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA 14 MARZO 2002, N. 3452 (Stralcio)	*Responsabilità civile - infortunio scolastico - culpa in vigilando - danni in materia civile - obbligazione e contratti - personale docente – relatività dell'obbligo di sorveglianza* **Non è responsabile l'Amministrazione scolastica per l'infortunio patito da un'allieva durante l'ora di educazione fisica quando sia dimostrato che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell'insegnante**. Con l'avvicinamento degli allievi all'età del pieno discernimento, si affievolisce il dovere della vigilanza al punto che, per il suo espletamento, non è richiesta la continua presenza dell'insegnante, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. (Nel caso concreto l'infortunata era prossima alla maggiore età e quindi consapevole del rischio insito in una esercitazione sportiva liberamente accettata, tanto più che era tesserata come atleta presso società sportiva e quindi era ben conscia delle regole di gioco e di comportamento sportivo).
TRIBUNALE DI GENOVA –SEZ. I, STRALCIO N°2235 DEL 09/06/2002	La responsabilità dell'insegnante e, per essa. dell'Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l'allievo abbia procurato a se stesso in quanto l'obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei minori all'insegnante stesso affidati. **Il dovere di sorveglianza, imposto ai docenti dall'art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età del pieno discernimento dei loro allievi.**
CORTE DI CASSAZIONE - Sez. III Civile Sent. 07/11/2000 n. 14484	*Processo civile (questioni processuali del) - Responsabilità civile - Omessa vigilanza sugli alunni - onere della prova* In virtù del rapporto del collegamento organico del personale dipendente **l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno che sia cagionato**

	ad un minore nel tempo in cui il medesimo è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere della prova del danneggiato, in tale ipotesi, consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto.
Sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA- Sez. III Civile, Sent. 03/03/2003, n. 535	**Su chi ricade la responsabilità nel caso in cui un alunno, già riconsegnato ai genitori, provochi danni a terzi all'interno dell'area cortiliva della scuola?** **Non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza dell'Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenne all'interno di un plesso scolastico ove risulti provato che l'evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica.** E' vero che l'obbligo di custodia a carico dell'Amministrazione scolastica può sussistere anche oltre l'orario scolastico, all'interno ed eventualmente nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ma è altrettanto vero che tali regole vengono meno in presenza dei genitori ai quali spetta per primi il controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati. (Fattispecie nella quale **un alunno, "riconsegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno**). (Massima tratta dalla Banca Dati del Corso di Formazione per D.S. sul "Contenzioso", curata dall'Avvocato dello Stato Laura Paolucci).
Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia) **R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350)**	Per quanto riguarda più da vicino **l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione,** si riporta la Sentenza n. 404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutta esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) **l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti.**
C.M. n. 105 /74 – art. 17 lett. f	L'art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) **durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose."**
CASS. 5/9/1986, n. 5424 **CASS. 28/7/1972, n. 2590**	E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che **l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli**

CASS.7/6/1977, n. 2342 **CASS. 4/3/1977, n. 894** **CASS. 30/03/1999, SEZ. III N° 3074**	**allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita** (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424),comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). **Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile**
Protocollo d'Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola – Legge 12 Giugno 1990, n. 146", tramesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Gabinetto".	**Servizi minimi essenziali in caso di sciopero** Art. 2. Comma 2: Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, nelle scuole materne ed elementari, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico. Comma 6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero SONO TENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell'intero servizio ovvero del LIVELLO DEI SERVIZI GARANTITI, dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza. Come si rileva, **spetta al Dirigente scolastico, sulla base delle esperienze pregresse ,valutare il servizio che ritiene di poter assicurare e comunicarlo IN ANTICIPO alle famiglie**.
art. 28 della Costituzione **art.43 del Codice Penale**	**ILLEGITTIMITÀ dei docenti di rifiutarsi di sostituire, con compiti di vigilanza, i colleghi in sciopero** "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici" soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto" "...il fatto illecito è doloso , o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione…è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ; …. E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se

	preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"
L. 146/90	sui servizi minimi essenziali
sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione - Sezione Lavoro	"Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato, in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori"
C.M. 291/92 **C.M. 623/1996** **NOTA 20/12/02 PROT. 1902** **D.LGS. 111/1995**	**Viaggi d'istruzione.** **Capitolato tra Istituzioni scolastiche e agenzie di viaggio.** **Attuazione direttiva CEE sui viaggi d'Istruzione.**
D.LGS. 165/2001 art. 25	Nello specifico, **per il Dirigente scolastico** l'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede la **sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.**
T.U. 297/94 art.10 a	**Il D.S. deve far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente, il Consiglio di Istituto**, previsto dal D.Lgs. n. 297/94, art. 10, lett. a).
DPR 249/1998	**STATUTO STUDENTESSE ESTUDENTI**
DM 16/07	**LINEE DI INDIRIZZO GENERALI A LIVELLO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL BULLISMO**
CM 362/1998 **DIRETTIVA 15/03/2007**	**USO DEL TELEFONO CELLULARE A SCUOLA** **USO DEI CELLULARI A SCUOLA E SANZIONI DISCIPLINARI**